3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 gennaio 2003 — SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2002, n. **0182/Pres**.

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, commi 32-34. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N. Approvazione . . . . . Pag. 2

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 10 aprile 2002, n. **8.**

Norme e criteri per la gestione delle attività formative cofinanziate dal F.S.E. - Stato - Regione Molise - anni 2000/2001. Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002, n. **3.**

Interventi assistenziali del personale regionale . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002, n. **4.**

Interventi in favore dello sviluppo delle attività universitarie. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002, n. **5.**

Riapertura del termine previsto dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 36 (disposizioni a favore delle aziende agricole dannegiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre - novembre 2000) . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002, n. **6.**

Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2002, n. **7.**

Integrazione all'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali) . . . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2002, n. **8.**

Modifiche al titolo II - capo III «gestione rifiuti» della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). . . . . Pag. 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2002, n. **0182/Pres**.

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, commi 32-34. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 128, comma 9-*ter* della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che prevede la designazione, da parte del comitato direttivo dell'agenzia regionale per la rappresentanza regionale, di un coordinatore e dispone per il personale assegnato all'agenzia la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza;

Visto che ai sensi del succitato art. 128, comma 9-*ter* della legge regionale n. 13/1998, la giunta regionale può deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale e che trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'art. 19, comma 3 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, in materia di distacco;

Visto l'art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, che prevede l'anticipazione dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N, di cui all'art. 128, comma 9-*ter* della legge regionale n. 13/1998, da parte delle amministrazioni di appartenenza;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 4 della legge regionale n. 2/2001 la Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali, anche tramite un ente individuato quale capo fila;

Visto l'art. 3, comma 32 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare i costi di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 2/2001, agli enti che li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila, previa presentazione di idonea documentazione inerente i costi effettivamente sostenuti;

Visto il successivo comma 33 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2002 che prevede la presentazione delle istanze di rimborso alla direzione regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al succitato comma 32;

Evidenziato che la normativa regionale non indica i termini per la presentazione delle domande di rimborso né la specifica documentazione da allegare alle domande medesime;

Ritenuto, pertanto di dover procedere alla definizione delle modalità e dei criteri per l'erogazione dell'assegnazione, così come disposto dall'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1631 del 15 maggio 2002, con la quale è stato approvato il programma, per l'anno 2002, della direzione regionale per le autonomie locali;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2009 del 10 giugno 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N, ai sensi dell'art. 3, commi 32-34 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 giugno 2002

TONDO

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, commi 32-34. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.

Art. 1.

1. Il rimborso dei fondi di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, è disposto a favore degli enti che li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila, previa presentazione di apposita domanda di rimborso a firma del legale rappresentante dell'ente, con l'indicazione del totale delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente per il personale messo a disposizione, con l'indicazione delle giornate lavorative effettuate dal predetto personale presso l'A.Re.Ra.N., nonché l'importo giornaliero per trattamento economico e quello delle competenze accessorie, comprensivo degli eventuali oneri riflessi.

Art. 2.

1. Alla domanda di rimborso di cui all'art. 1 deve essere allegata copia della deliberazione dell'A.Re.Ra.N. con la quale viene affidato l'incarico, con l'indicazione degli estremi della deliberazione di giunta regionale di approvazione del trattamento economico, nonché copia della deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'ente locale di appartenenza del personale interessato.

Art. 3.

1. Le domande di cui all'art. 1, corredate della prevista documentazione, devono pervenire annualmente alla direzione regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale.

2. Ai fini del rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 4.

1. Per l'anno 2002 le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente:* TONDO

02R0701

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 10 aprile 2002, n. 8.

Norme e criteri per la gestione delle attività formative cofinanziate dal F.S.E. - Stato - Regione Molise - anni 2000/2001.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 7 del 16 aprile 2002)*

Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 495 dell'8 aprile 2002:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capitolo I

1.1 *Convenzione.*

I soggetti proponenti, ad eccezione degli enti pubblici che utilizzeranno strutture pubbliche, utilmente classificati nella graduatoria di idoneità, devono essere in possesso della seguente documentazione:

1) la planimetria dei locali da utilizzare per la formazione redatta e firmata da un professionista iscritto all'albo, specificando il titolo che ne legittima la disponibilità (proprietà, locazione, ecc.);

2) certificato in bollo di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, riferito all'impianto termico e all'edificio, in caso di struttura frequentata da più di 100 persone. Qualora sussista la condizione di esonero, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del legale rappresentante;

3) certificato di staticità con relativa perizia giurata delle prove di carico eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'albo. In alternativa certificato di collaudo;

4) certificato del sanitario di base in bollo, da cui risulti l'idoneità igienica dei locali destinati allo svolgimento dei corsi. Nel caso in cui l'attività si svolga in locali destinati ad attività produttive, la documentazione da presentare è quella prevista dalla vigente normativa per gli ambienti di lavoro;

5) dichiarazione di conformità in base all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, *omissis*, «Norme per la sicurezza degli impianti elettrici».

Per i soggetti attuatori che utilizzano strutture per le quali è già stata prodotta la certificazione di cui sopra si prescinde da tale obbligo: in questo caso dovrà essere compilata una nota che indichi, per ciascun documento, i termini di riferimento della presentazione.

Ai fini della stipula della convenzione il legale rappresentante, unitamente ai componenti il consiglio di amministrazione, del soggetto attuatore dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita istanza con contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (mod. 1).

Non saranno attribuite attività formative a soggetti pubblici o privati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione, ovvero alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla Regione Molise, per gravi inadempienze contrattuali relative a precedenti rapporti contrattuali.

1.2 *Informazione e pubblicazione delle attività relative al piano di formazione professionale.*

Per una corretta informazione sugli interventi formativi, i soggetti attuatori sono tenuti a divulgare, mediante affissioni di avvisi o attraverso altre forme opportune di pubblicità, le azioni formative programmate, indicando:

data di scadenza delle domande di ammissione;
data prevista per le eventuali prove di selezione;
data presunta di inizio dell'azione;
durata (annuale o biennale);
la denominazione della qualifica;
gli specifici requisiti di ammissione;
la probabile sede di svolgimento.

Sarà inoltre possibile pubblicizzare mediante seminari o conferenze, nell'ambito di un monitoraggio fisico e qualitativo, i risultati ottenuti in termini d'impatto di ogni singola azione.

Dovrà essere data comunicazione agli allievi che l'azione è cofinanziata con il contributo dell'Unione europea.

La Regione riconosce le spese sostenute per la pubblicità solo se conforme alle direttive impartite.

In ogni caso i bandi di ammissione dovranno comunque rispettare il logotipo attribuente la titolarità dell'attività formativa alla Unione europea ed alla Regione Molise.

Nel rispetto della decisione della commissione dell'Unione europea del 31 maggio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* della CEE n. 152/39 del 18 giugno 1994), è fatto obbligo ai soggetti attuatori che beneficiano del contributo finanziario dell'Unione europea, esporre, presso le sedi di svolgimento delle attività stesse, il simbolo europeo. Tale simbolo dovrà essere evidenziato anche nel materiale promozionale.

1.3 *Ammissione alle azioni di formazione professionale.*

L'ammissione degli allievi è subordinata al rispetto di quanto contenuto nella proposta progettuale approvata dalla Regione Molise, purché non in contrasto con quanto riportato nella direttiva annuale n. 217/2001. L'eventuale requisito relativo all'età dovrà essere posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Non è consentita la frequenza contemporanea a due azioni formative.

Nel caso in cui le domande di partecipazione siano in sovrannumero rispetto agli allievi previsti, si procederà alla selezione degli aspiranti mediante test o altre idonee prove selettive, attenendosi comunque a quanto previsto nel progetto approvato dalla Regione Molise.

I soggetti gestori comunicheranno all'assessorato regionale alla formazione professionale la data di svolgimento delle prove selettive e le modalità delle stesse, al fine di consentire le attività di verifica di competenza della Regione.

Alla selezione potrà essere presente un funzionario dell'assessorato regionale alla formazione professionale.

La documentazione relativa alla selezione dovrà rimanere agli atti di ciascun soggetto gestore, ivi comprese le domande debitamente sottoscritte dagli allievi richiedenti.

La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti, degli allievi ammessi e di quelli esclusi; le graduatorie dovranno essere trasmesse all'assessorato regionale alla formazione professionale.

A parità di risultato prevarrà l'anzianità di iscrizione alle liste di collocamento ed, in subordine, l'anzianità anagrafica.

1.4 *Inizio attività formative.*

I soggetti attuatori dovranno svolgere le azioni formative entro i termini stabiliti in convenzione, secondo indirizzi concordati con il competente settore.

La mancata attivazione, entro i termini convenuti, di azioni formative ammesse a finanziamento, comporterà l'automatica revoca dei finanziamenti stessi e l'immediata devoluzione di questi alle proposte immediatamente successive nella graduatoria di merito.

Il soggetto attuatore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'intervento formativo, dovrà predisporre, e far vidimare dall'assessorato alla formazione professionale, i registri delle presenze allievi nonché i registri contabili. Tali adempimenti possono essere espletati anche dai funzionari degli uffici regionali periferici di gestione di Termoli, Isernia e Campobasso. I registri dovranno essere numerati per pagina. La vidimazione non equivale ad implicita autorizzazione dell'inizio delle attività.

L'effettiva presenza degli allievi alle attività formative è comprovata dalla firma, che gli stessi appongono sui registri che dovranno essere mantenuti aggiornati in ogni parte e privi di abrasione o correzioni dolose. Eventuali correzioni del registro dovranno essere vidimate ed avallate con specifica annotazione del docente presente in aula. Il tutor, laddove previsto in progetto, e responsabile insieme al direttore o coordinatore dell'azione formativa anche della corretta tenuta del registro presenze allievi.

Qualora siano necessarie schede individuali per la parte pratica, visite guidate e/o stages, le stesse dovranno avere i requisiti del registro presenze.

È fatto obbligo all'ente gestore di comunicare anticipatamente, all'assessorato alla formazione professionale, l'inizio dell'intervento formativo.

Entro cinque giorni dall'avvenuto inizio delle attività, il soggetto attuatore dovrà comunicare all'assessorato alla formazione professionale l'elenco degli allievi iscritti al corso, completo di dati riguardanti l'età, il sesso, la residenza ed il titolo di studio, o la condizione professionale degli stessi.

A conclusione del 15% delle ore previste per l'azione dovrà essere inviato all'assessorato alla formazione professionale l'elenco definitivo degli allievi frequentanti.

1.5 *Uditori.*

Alle attività formative possono essere ammessi alla frequenza allievi classificati come uditori, da individuare prioritariamente nelle graduatorie degli esclusi.

Gli uditori sono ammessi alla frequenza per un massimo del 40% del numero degli allievi previsti, a discrezione del soggetto attuatore ed in relazione alla specificità dell'azione e delle risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

In caso di frequenza pari o superiore all'80% delle ore/corso, l'uditore sarà ammesso agli esami finali.

L'uditore, dal momento dell'ammissione alla frequenza, apporrà regolarmente la firma di presenza sugli appositi registri. Nel corso delle attività formative, gli uditori, in ordine di iscrizione, potranno surrogare i corsisti dimissionari, acquisendo da quel momento le prerogative degli allievi titolari.

1.6 *Ammissione alle azioni in itinere.*

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziare impiegate, nel caso in cui all'avvio del corso il reclutamento degli allievi non abbia coperto i posti disponibili, ovvero all'inizio del corso avvengano rinunce che lascino posti vacanti, si potrà consentire l'ammissione di allievi alla frequenza dei corsi di formazione professionale già avviati. Ciò a condizione che le ore di formazione già espletate non superino il 15% di quelle previste per l'intero ciclo formativo.

L'azione si intende utilmente e regolarmente avviata se entro il primo 15% delle ore previste, considerato quale momento introduttivo all'attività formativa, si raggiunge il numero minimo di allievi pari al 60% del totale previsto nel progetto. Qualora nel successivo periodo si dovessero verificare ulteriori defezioni degli allievi previsti, l'attività viene interrotta. Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute fino alla data di interruzione.

Si deroga da questi limiti nelle azioni della durata minima di 600 ore ed al superamento del 60% delle ore previste. In tali casi e, fermo restando il principio della riparametrazione finanziaria per il solo gruppo di spesa relativo agli allievi, superato tale limite si prescinde dal numero degli allievi.

1.7 *Frequenza delle azioni.*

Saranno automaticamente esclusi, oltre agli allievi che abbiano effettuato assenze per un numero superiore al 20% della durata complessiva dell'azione formativa, anche quelli che abbiano riportato assenze per dieci giorni consecutivi e che non ne abbiano dato motivata giustificazione. Le giustificazioni addotte potranno essere valutate positivamente ove gli allievi abbiano, comunque, la possibilità di effettuare un numero complessivo di presenze non inferiore all'80% della durata complessiva dell'azione formativa.

1.8 *Esami di qualifica.*

Le prove di esame potranno avere una durata massima di due giorni, salvo diversa motivata decisione dell'assessorato alla formazione professionale. Le stesse dovranno svolgersi al di fuori delle ore/corso previste. Dello svolgimento delle prove finali sarà redatto apposito e rituale verbale, secondo la modulistica predisposta dall'assessorato regionale alla formazione professionale al quale va trasmesso subito dopo la conclusione delle prove.

Ai presidenti ed ai componenti le commissioni esaminatrici spetta il gettone di presenza nell'importo stabilito dalla normativa regionale.

Gli allievi partecipanti al corso potranno essere ammessi all'esame finale di qualifica allorquando ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1) abbiano riportato un giudizio globale positivo;

2) abbiano effettuato un numero complessivo di presenze, espresse in ore, non inferiore all'80% della durata oraria dell'azione formativa, pena l'esclusione dalla stessa azione e dall'esame finale, se previsto. In tal caso saranno riconosciute a rendiconto esclusivamente le spese sostenute fino alla data di esclusione dell'allievo.

Per gli allievi portatori di handicap e/o detenuti (misura B1) è consentito, su conforme decisione del consiglio dei docenti, effettuare un numero massimo di assenze pari al 30% della durata oraria dell'azione formativa.

In relazione alle specifiche connotazioni di azioni formative particolari (detenuti, handicappati, lavoratori in C.I.G.S., ecc.), a seguito di richieste da parte dei soggetti gestori l'assessorato alla formazione professionale potrà disporre deroghe alle presenti norme attuative.

La richiesta di nomina della commissione esaminatrice, dovrà essere presentata all'assessorato regionale alla formazione professionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla conclusione di ogni singola azione formativa e dovrà indicare:

a) il nominativo, con relativi dati anagrafici, del rappresentante del soggetto attuatore;

b) i nominativi di due formatori impegnati nell'azione, per le discipline teoriche e pratiche.

L'assessorato regionale alla formazione professionale provvederà al perfezionamento degli adempimenti relativi alla nomina della commissione ed alle incombenze conclusive ai sensi delle normative nazionali e regionali in vigore.

Le prove di esame potranno avere inizio solo dopo che il soggetto attuatore avrà presentato alla commissione esaminatrice:

1) i programmi didattici svolti, redatti per singola disciplina, firmati dal formatore e da almeno tre corsisti;

2) il riepilogo delle presenze allievi, per consentire alla commissione di verificare il requisito di ammissibilità degli stessi;

3) la predisposizione di almeno tre prove pratiche, ove previste nel progetto, da sottoporre alla scelta della commissione;

4) la commissione esaminatrice redigerà, in duplice copia il verbale d'esame di cui una dovrà essere trasmessa all'assessorato alla formazione professionale entro cinque giorni dalla data di espletamento degli esami. L'assessorato provvederà successivamente ad inviare al soggetto attuatore un idoneo numero di attestati in bianco che lo stesso soggetto attuatore provvederà a compilare in ogni sua parte secondo le direttive che saranno impartite. Gli attestati così compilati dovranno essere restituiti unitamente al relativo numero di marche da bollo che l'assessorato provvederà ad applicare.

1.9 *Prestazioni dei collaboratori esterni.*

I soggetti attuatori sono autorizzati a ricorrere a prestazioni di collaboratori esterni (persone fisiche o giuridiche) a seguito di certificata verifica della non disponibilità o dell'inesistenza di idonei profili professionali tra gli operatori iscritti all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995. La realizzazione delle singole azioni formative dovrà garantire la massima utilizzazione del personale iscritto all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995, anche ricorrendo all'istituto della mobilità.

COSTI AMMISSIBILI PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CODOCENTE, AMMINISTRATIVO, DI COORDINAMENTO E DI TUTORAGGIO

1. Da un minimo di L. 80.000 (per la fascia «C») ad un massimo di L. 150.000 (per la fascia «A») secondo i seguenti criteri relativi al titolo di studio ed esperienza professionale:

L. 150.000 max/ora per: docenti, progettisti orientatori, ricercatori, con almeno otto anni di esperienza didattica e/o professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea;

L. 100.000 max/ora per: docenti, progettisti orientatori, ricercatori, ed esperti di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1995, con almeno quattro anni di esperienza didattica e/o professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea;

L. 80.000 max/ora per: docenti, codocenti, esperti di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1995, in possesso del diploma di laurea ovvero di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico-professionale con almeno tre anni di documentata esperienza didattica e/o professionale. Si prescinde dal titolo di studio per le materie pratiche di particolare specificità artigianale o tecnico-manuale.

2. Tutor: fino ad un max di L. 50.000/ora.

3. Coordinamento: max 50% delle ore dell'intervento a max L. 60.000/ora.

4. Personale amministrativo: max 40% del costo complessivo della voce docenze. La quota oraria non potrà superare quella prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale.

Il rapporto tra le parti interessate (soggetti attuatori e consulenti) dovrà essere regolato da un apposito contratto (lettera di incaricato), da esibire agli organi preposti al controllo in sede di visita ispettiva, nel quale sia indicato la materia da trattare, il numero di ore, il compenso orario. Tale compenso è da ritenersi comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali.

La modulistica necessaria per la gestione delle attività sarà fornita dall'assessorato alla formazione professionale prima dell'inizio delle stesse.

Capitolo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE

Norme generali.

Il rendiconto delle spese sostenute, separatamente per ogni singola azione, deve pervenire all'assessorato alla formazione professionale, via Sant'Antonio Abate n. 236/*b* - Campobasso, entro i termini previsti dalle convenzioni stipulate con la Regione Molise. Qualora la data fissata dovesse cadere in una giornata non lavorativa, la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. In caso di recapito a mano del rendiconto la data presa in considerazione per fissare il giorno di arrivo dello stesso è quella apposta mediante timbro della Regione, sulla nota di trasmissione. In caso di inoltro della documentazione a mezzo posta, si richiede il ricorso alla spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data di partenza apposta dall'ufficio postale.

Il rendiconto dovrà essere presentato utilizzando tutti i modelli che saranno predisposti dalla Regione Molise.

A rendiconto dovranno essere presentati:

dichiarazione di spesa per ogni singola azione finanziata resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, art. 21 e 47, e successive modificazioni ed integrazioni), dal legale rappresentante del soggetto gestore e dal direttore amministrativo/organizzativo attestante l'effettiva spesa sostenuta, nonché gli impegni di spesa;

originale del registro presenze allievi e fogli mobili degli stage dell'azione formativa;

modello riepilogativo delle presenze dei docenti, codocenti, tutor, direttore, coordinatore, amministrativi ed ausiliari, e di ogni altra figura impegnata nell'azione formativa. Detto modello dovrà essere datato e firmato dal legale rappresentante e dal direttore amministrativo del soggetto gestore;

modello riepilogativo del costo mensile del personale dipendente riferito al periodo di impegno sul corso;

elenco dettagliato dei titoli di spesa con l'imputazione nel corso, datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto gestore e dal direttore amministrativo/organizzativo;

elenco dei beni acquistati con il finanziamento assegnato ed inventariati, debitamente datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto gestore;

bilancio o bilanci per l'anno o gli anni di competenza delle attività formative del piano da rendicontare;

attestazione in originale del versamento di eventuali economie di gestione;

copia registro di inventario di eventuali beni prodotti;

elaborati di eventuali studi e ricerche.

Al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'utilizzazione delle risorse è richiesto agli organismi gestori la predisposizione del bilancio annuale dal quale risultino, in riferimento alle attività convenzionate, gli stanziamenti impegnati e da impegnare e quindi i pagamenti effettuati e da effettuare in modo tale da evidenziare i flussi di cassa e la situazione patrimoniale. Copia del bilancio, a pubblicazione avvenuta, sarà trasmessa all'assessorato alla formazione professionale.

Gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute, ecc., emessi e conformi a quanto disposto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno custoditi a norma di legge presso le sedi degli organismi gestori a far data dalla presentazione del rendiconto presso l'assessorato alla formazione professionale. Il soggetto attuatore dovrà esibire gli originali in sede di controllo.

Le spese da prendere in considerazione, oltre a quelle regolarmente sostenute fino alla concorrenza delle somme erogate dalla Regione Molise, sono anche quelle dimostrabili con atti di impegno giuridicamente validi (es. fatture, parcelle, contratti, convenzioni, lettere di incarico, ecc.), comunque palesemente maturate (es. attestazioni di ricevimento materiale da parte degli allievi, registro di presenza allievi, retribuzioni del personale dipendente desumibili dai fogli di presenza, ecc.).

La documentazione giustificativa dovrà evidenziare la natura, quantità e qualità dei beni e/o dei servizi oggetto delle prestazioni; in nessun caso potranno essere ammesse spese espresse forfettariamente. Verranno ritenuti perfezionati i documenti di spesa quietanzati, intendendo per quietanza, oltre che la firma autografa del beneficiario, alternativamente:

documentazione bancaria di avvenuto bonifico;

ricevuta di conto corrente postale;

assegno circolare in fotocopia corredato di matrice in originale;

assegno di c/c bancario o pagamento in contanti con annesse dichiarazioni liberatorie rese dal beneficiario.

Premesso che nella gestione dei finanziamenti non sono ammesse deroghe alla normativa dello Stato in materia di contabilità, la giustificazione delle spese dovrà essere conforme alle seguenti disposizioni:

1) la sovvenzione erogata dovrà essere depositata sui conti correnti bancari indicati nelle convenzioni stipulate, distinti e separati da ogni altro genere di contabilità del soggetto attuatore.

Per quei soggetti che per effetto di specifiche norme di legge, sono tenuti ad avere un unico conto corrente per la gestione complessiva delle proprie attività, si deroga da tale principio, purché le operazioni relative alle azioni formative si possano evidenziare in appositi sottoconti o capitoli di spesa;

2) i pagamenti effettuati con accredito su conto corrente, se non indicato in fattura tra le modalità di pagamento, saranno giustificati solo dietro apposita richiesta da parte del creditore che indicherà il numero del conto e l'istituto di credito;

3) sono consentiti i pagamenti in contanti fino ad un massimo di 1000 euro al mese;

4) nel caso di spese relative a costi rientranti in più voci si dovrà ripartire l'importo complessivo nelle sue diverse articolazioni;

5) l'IVA è riconoscibile come costo sugli acquisti e prestazioni di servizi solo qualora la stessa non sia recuperabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, previa apposita certificazione da parte dell'ente attuatore;

6) L'IRAP, nella misura in cui per la formazione professionale costituisce un costo non recuperabile, sarà riconosciuta per la parte percentuale riconducibile agli oneri derivanti da retribuzioni o compensi relativi ad attività formative cofinanziate dal F.S.E., previa apposita certificazione da parte del soggetto attuatore.

Non potrà essere riconosciuta l'IRAP derivante da spese per eventuali interessi passivi maturati a seguito di finanziamenti bancari, anche se richiesti per lo svolgimento di attività formative cofinanziate;

7) i contratti e le convenzioni tra il soggetto attuatore e terzi sono soggetti a registrazione, se prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) sugli originali dei titoli di spesa, si dovrà apporre la dicitura «di tale fattura è stata richiesta alla Regione Molise la somma di L. (€) ..... + L. (€) per IVA, per un totale di L. (€) .....;

9) al termine di ciascuna attività, eventuali economie di gestione dovranno essere riversate alla tesoreria regionale, sul c/c/p n. 00169862, avendo cura di allegare al rendiconto l'originale dell'attestazione di versamento;

10) al fine di agevolare le attività di controllo, la documentazione di ogni singolo intervento, custodita presso il soggetto attuatore, deve essere organizzata in sottofascicoli per ogni voce di spesa e secondo l'ordine indicato sui prescritti modelli contabili;

11) sebbene l'attività formativa, di norma, non sia rivolta alla produzione, in alcune azioni formative, si riscontra la realizzazione di beni e manufatti che vanno inventariati in apposito registro. I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione al lavoro, da intendersi concessi in comodato agli organismi gestori di formazione professionale vanno destinati secondo quanto disposto dall'art. 19, comma l, della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995. Al rendiconto finale deve essere allegata copia dei registri di inventario dei beni; per i beni di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995, nel registro di inventario, per ciascuno di essi, va indicato il costo calcolato sulla base del materiale impiegato. Il costo globale dei beni, così determinato, va detratto dalla quota di finanziamento prevista, in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione pubblica;

12) sono ammessi storni tra le varie voci di spesa se previsti espressamente dalle convenzioni;

13) sono ammissibili a rendicontazione:

spese di apertura e tenuta del c/c appositamente acceso per le attività;

spese per garanzie bancarie fornite da una banca o dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge del 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui all'art. 106 e/o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (fideiussione);

14) non sono ammissibili spese riferite ad:

ammende, penali e spese per controversie legali;

interessi debitori, aggi, le spese e le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

15) ciascun soggetto attuatore può prevedere tasse scolastiche o di iscrizione. In questo caso le entrate saranno dedotte dall'importo complessivo ammesso a finanziamento;

16) i soggetti attuatori in caso di compartecipazione in denaro al finanziamento globale dell'azione formativa, dovranno riversare sul c/c indicato in convenzione per la gestione delle attività, tramite ordine di incasso, l'importo della compartecipazione, con le stesse modalità e percentuali dell'accreditamento pubblico. Negli altri casi si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria.

La dichiarazione di effettiva spesa della prima quota erogata dalla Regione e della eventuale quota in cofinanziamento a carico del soggetto attuatore sarà condizione necessaria per lo svincolo della seconda anticipazione regionale. La quota di cofinanziamento privato dovrà essere rendicontata con le stesse modalità previste per il finanziamento pubblico, e sarà riconosciuta nei limiti di ammissibilità stabiliti.

MONITORAGGIO E VIGILANZA DELLE AZIONI FORMATIVE

L'attività di monitoraggio e vigilanza sulle azioni formative compete alla Regione che rimane garante del buon andamento e conseguimento degli obiettivi formativi nei confronti dell'Unione europea e del Governo italiano. L'amministrazione regionale esercita attraverso i propri funzionari, in collaborazione con i funzionari comunitari, ministeriali e della guardia di finanza, la suddetta funzione che si sostanzia nel controllo dello stato di avanzamento delle attività, nelle visite ispettive e soprattutto, nel controllo degli atti documentali costituenti il rendiconto.

A tal proposito si sottolinea l'importanza della predisposizione, in itinere, del rendiconto finale e della documentazione contabile ed amministrativa. Se ne ribadisce l'obbligo della custodia, in ambito regionale, presso le sedi amministrative degli organismi gestori, della documentazione.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

SPESE DI PROGETTAZIONE

Sono riconducibili in questa voce, entro i limiti previsti nei singoli progetti e comunque non oltre la somma omnicomprensiva di L. 5.000.000 (€ 2.582,28), le spese sostenute per la elaborazione del progetto formativo ed i programmi didattici.

SPESE PERSONALE

All'interno di questa categoria vengono raggruppate le voci di spesa relative al personale docente, codocente, tutors e tutors di formazione a distanza ed esperti , così come indicati dall'art. 27 della legge regionale n. 10/1995, coordinatori, docenti di sostegno impegnati nell'area dell'emarginazione sociale, direttori di corso di progetto, componenti di eventuali comitati tecnico-scientifici e personale amministrativo.

In via generale dette attività possono esser svolte tanto dal personale interno che esterno al soggetto attuatore.

Il ricorso a professionisti esterni, ovvero a società di consulenza, è consentito:

a) per apporti integrativi specifici che lo stesso soggetto attuatore non può erogare in maniera diretta per l'esecuzione dell'azione formativa;

b) in presenza di particolari requisiti scientifici e competenze professionali.

Le spese sostenute per il personale esterno con incarico di consulenza, vanno documentate, per ogni singolo corso, con fatture o parcelle, quietanze, nonché con atti formali di affidamento.

Alla categoria personale esterno possono appartenere persone fisiche o persone giuridiche.

È da tener presente che, nell'ambito delle dotazioni finanziarie approvate, i massimali di costo previsti per il personale esterno sono da intendersi onnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali (sia a carico del soggetto attuatore che del lavoratore) e al netto di IVA se dovuta.

Nel caso le spese siano giustificate con la documentazione di società di consulenza, la quale fatturi le prestazioni di persone fisiche terze che abbiano svolto l'attività, a rendiconto vanno allegate le fatture e l'atto di affidamento alla società.

Ad ogni buon fine si rammenta che i soggetti attuatori sono autorizzati a ricorrere a prestazione di collaboratori esterni a seguito di certificata verifica della non disponibilità o dell'inesistenza di idonei profili professionali tra gli operatori iscritti all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995.

Il mancato esperimento della predetta verifica comporterà il non riconoscimento dei costi sostenuti per le prestazioni dei collaboratori esterni.

Personale docente, codocente e direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor dipendente da enti pubblici (regionali o sub-regionali).

Il suddetto personale, in caso di incarichi a titolo oneroso, deve essere munito della preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor dipendente da organismi di formazione, di cui al proprio C.C.N.L. di categoria.

Il calcolo delle spese, da imputare ad ogni singola azione formativa, va effettuato rapportando il costo lordo annuo di ogni singolo operatore alle 1.590 ore convenzionali di impegno «docenza + disposizione» previste dal C.C.N.L. cui si fa riferimento e secondo i criteri stabiliti dalla circolare del 14 settembre 1998 emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale protocollo n. UCOFPL/VI/59757, così da ottenere il costo unitario di ogni singola ora. Il risultato va moltiplicato per le ore di effettivo impegno nel mese certificate dal legale rappresentante su dichiarazione resa ai sensi di legge.

Per quanto riguarda il personale avente funzioni direttive, di coordinamento e di tutoraggio si fa riferimento alle 1.590 ore annue di impegno massimo.

Il costo lordo annuo è da ritenersi onnicomprensivo e sarà determinato dagli oneri diretti e riflessi più la 13ª mensilità, ferie, festività soppresse, T.F.R., contributi a carico del datore di lavoro ed eventuali adeguamenti contrattuali.

Personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutoraggio a contratto d'opera.

Le spese sostenute per il personale a «contratto d'opera», nei limiti di quanto stabilito per il personale considerato esterno, vanno documentate per ciascun corso con fatture e/o parcelle debitamente quietanzate e con atti formali di affidamento (lettere di incarico o convenzioni).

Personale amministrativo.

1) dipendente di cui al proprio C.C.N.L.

Per quanto riguarda il personale amministrativo si fa riferimento alle 1.590 ore annue di impegno massimo. Per il calcolo dei costi si rimanda a quanto già detto per il personale con funzione direttive, di coordinamento e tutoraggio, tenendo presente il diverso parametro da prendere in considerazione.

Le spese relative al personale retribuito ad inquadramento contrattuale vanno giustificate con mandati di pagamento, buste paga, versamenti per ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali;

2) autonomo «a contratto d'opera».

Per quanto attiene le modalità di rendicontazione di questo personale, si rimanda a quanto detto per il personale docente a contratto d'opera.

Spese viaggio, trasferte, rimborsi personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor.

Oltre al costo della prestazione professionale vanno documentate le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Per il personale interno tale spese possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal C.C.N.L.

Il personale esterno può recarsi dalla sede di residenza alla sede di svolgimento dell'azione formativa servendosi di:

a) treni, anche se rapidi o speciali (è consentito viaggiare in 1ª classe e, in caso di distanze superiori ai 300 km, l'uso di un posto letto in compartimento singolo);

b) autobus di linea;

c) automezzo proprio; se si usa un automezzo proprio sarà riconosciuta un'indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni km di percorrenza, così come previsto dalla normativa regionale. Il riconoscimento è subordinato alla residenza dell'interessato in comune diverso da quello di svolgimento dell'azione formativa.

Tali spese vanno documentate per ogni viaggio con biglietto ferroviario, biglietto dell'autobus o con attestazione da parte dell'interessato, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indicando il tipo di vettura utilizzata e la relativa targa, la sede di partenza e la sede dell'attività dell'azione formativa, il numero di km percorsi desumendolo dalle tabelle ACI e le date in cui ha sostenuto i viaggi.

Le spese di vitto e alloggio, regolarmente documentate, sono ammesse in relazione alle giornate in cui viene svolta la prestazione nei limiti massimi giornalieri di L. 160.000 (€ 82,63)in caso di residenzialità e anche per attività di stage e di L. 50.000 (€ 25,82) per la semiresidenzialità (durata giornaliera minima di 6 ore, di cui 2 ore almeno di pomeriggio, che preveda un pasto).

Le spese di alloggio sono riconoscibili solo in caso di residenza fuori Regione e comunque:

per un raggio di km non inferiore a 100;

nella misura massima di L. 100.000 (€ 51,65) al giorno.

Tra i costi della docenza è ammissibile la retribuzione del titolare di impresa anche quando sia docente in azioni formative presso la propria impresa (in questo caso va subordinata ad apposita autorizzazione regionale e limitata a casi particolari e giustificati).

Il compenso non può superare quello degli altri docenti.

SPESE ALLIEVI

All'interno di questa categoria vanno raggruppate quelle voci di spesa riguardanti i costi sostenuti per i soggetti in formazione.

1. *Allievi occupati dipendenti.*

In questa voce rientrano le spese sostenute per la retribuzione, oneri sociali e riflessi relativi a soggetti in formazione dipendenti dagli stessi soggetti attuatori.

2. *Allievi in CIG, CIGS, iscritti nelle liste di mobilità.*

La quota di cofinanziamento per le attività corsuali aventi per allievi lavoratori in CIG, CIGS, iscritti nelle liste di mobilità, corrisponde al solo periodo corsuale e l'azione formativa, in via indicativa, deve essere seguita dagli utenti per almeno tre giorni settimanali.

Non è ammissibile la retribuzione degli allievi in formazione per le ore coperte da trattamenti sostitutivi della retribuzione (CIG e CIGS). Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero in CIGS, il cofinanziamento pubblico nazionale delle attività di formazione può essere costituito dalle somme erogate dall'INPS (a titolo di mobilità o cassa integrazione ovvero altri ammortizzatori previsti dalle vigenti leggi), a condizione che tale quota a carico del finanziamento dello Stato deve essere coerente e omogeneo per tutto il territorio nazionale.

3. *Assicurazione per allievi.*

È rendicontabile il costo derivante dall'apertura della posizione INAIL (o della posizione già aperta) e di altre eventuali assicurazioni a favore dei partecipanti. Nel rendiconto dovranno essere inserite le polizze di riferimento e si dovrà esplicitare il sistema di calcolo che ha determinato l'imputazione della spesa esposta.

4. *Spese di viaggio vitto e alloggio.*

Tali spese vanno rapportate alla natura (residenziale, semiresidenziale o meno) dell'azione formativa.

Di norma, sono rendicontabili le spese di trasporto sostenute e documentate dagli allievi per l'utilizzo di mezzi pubblici, ai fini del raggiungimento delle sedi formative.

Il soggetto attuatore può organizzare, se più conveniente, mezzi di trasporto collettivi oppure autorizzare l'uso del mezzo proprio.

Le spese relative sono ammesse nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze dell'azione formativa e nei limiti delle dotazioni progettuali.

In caso di uso di mezzo proprio sarà corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni km di percorrenza, dietro attestazione da parte dell'interessato, indicando il tipo di vettura utilizzato e la relativa targa, la sede di partenza e la sede dell'attività dell'azione formativa, il numero di km percorso desumendolo dalle tabelle ACI e le date in cui ha sostenuto i viaggi.

Il riconoscimento delle spese di vitto, in caso di semiresidenzialità, è subordinate allo svolgimento di almeno 6 ore giornaliere di lezione di cui 2 pomeridiane.

Non saranno ammesse a discarico le spese sostenute per vitto e alloggio, se non documentate con convenzioni, fatture e la firma degli allievi con l'indicazione dei giorni in cui ne hanno usufruito.

5. *Stage/Tirocinio.*

Una fase applicativa, che non si svolge necessariamente presso la sede del soggetto gestore, ma presso aziende, studi professionali, o altre strutture produttive è costituita dallo stage/tirocinio che può essere di tipo:

1) conoscitivo (osservazione di attività svolta da altri);

2) applicativo (attività pratica non produttiva);

3) di pre-inserimento (affiancamento, inserimento e/o partecipazione all'attività produttiva).

Fermo restando che fra il soggetto ospitante e gli allievi ospitati non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro, gli allievi dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile.

Rimangono ammissibili i costi sostenuti relativi agli accompagnatori, viaggio (compresi gli spostamenti per il raggiungimento delle sedi operative dall'albergo o da altra struttura ospitante), il vitto, l'alloggio in strutture alberghiere di categoria non superiore alle tre stelle. Sono altresì ammissibili il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal soggetto ospitante con esclusione di qualsiasi compenso in favore dello stesso o di suoi rappresentanti o dipendenti. Più in particolare l'eventuale impegno del personale del soggetto ospitante potrà essere preso in considerazione, nella misura in cui tale personale sia distratto dalle proprie abituali funzioni, alle seguenti condizioni:

che il rimborso della spesa sia commisurato al tempo strettamente impiegato ad impartire allo stagista le istruzioni necessarie ed al trattamento economico di cui il predetto personale è in godimento;

che la prestazione sia documentata analogamente a quanto stabilito per il personale interno del soggetto gestore (registro o foglio di presenza, dichiarazione del personale impegnato, ecc.).

Per gli stages effettuati all'estero che comportano ulteriori costi organizzativi rimangono ammissibili:

costi di agenzia specializzata per la ricerca dell'azienda ospitante;

costi per l'organizzazione e la sistemazione logistica dei destinatari delle azioni.

Il soggetto gestore è obbligato ad informare preventivamente l'assessorato alla formazione professionale dell'inizio dello stage.

Spese per attrezzature e strumentazione

In caso di affitto o leasing di attrezzature, a rendiconto dovrà essere allegato il relativo contratto, con riferimento alle particolarità tecniche ed ai dati identificativi (numero di matricola) delle stesse, al costo annuo e ai relativi costi di affitto o leasing (annuo) ed al tempo di utilizzo e/o disponibilità, che comunque non sarà estensibile oltre l'espletamento degli esami finali.

ln caso di leasing possono essere ammesse le spese per riscatto ed oneri amministrativi, bancari e fiscali ad esso connessi. Tali oneri vanno precisati con esattezza essendo a totale carico della quota di finanziamento regionale.

È ammissibile la quota di ammortamento normale o accelerato, a condizione che:

1) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto delle attrezzature di che trattasi;

2) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti;

3) tale costo si riferisca esclusivamente alla durata dell'intervento formativo.

Gli importi richiesti a tale titolo, vanno giustificati con dichiarazione, resa ai sensi di legge, dal rappresentante legale del soggetto attuatore attestante quanto riportato ai precedenti punti 1 - 2 e 3.

Per le attrezzature con costo d'acquisto inferiore al milione di lire è ammessa l'intera spesa.

Sono ammesse le spese per la manutenzione delle attrezzature.

Non si ammettono a rimborso i costi per le attrezzature nel caso di azioni di riqualificazione aziendale o di qualificazione volte all'assunzione presso l'azienda, anche se riferite a contratti di formazione lavoro.

Tutte le attrezzature acquistate con fondi FSE, ad eccezione di quelle di costo uguale o inferiore a 150 euro, appartengono al patrimonio regionale, pertanto vanno catalogate in appositi elenchi da trasmettere, al settore patrimonio della Regione Molise e, in uno con il rendiconto, al settore F.P.

Materiale didattico e per esercitazioni pratiche

Saranno riconosciute le spese per materiale in dotazione collettiva (comprese le attrezzature utilizzate a fini didattici), ammortizzabili in 12 mesi e di costo non superiore al milione di lire. Per i software di base, non ammortizzabili, è riconoscibile un costo superiore. Per il riconoscimento del materiale didattico in dotazione agli allievi il riconoscimento è subordinato alle attestazioni di ricevimento da parte degli stessi.

In questa voce rientrano le spese sostenute per la predisposizione delle dispense e dei materiali didattici da fornire e da utilizzare per lo svolgimento dell'azione formativa. Condizione necessaria di riconoscimento sarà l'attestazione di ricevimento da parte dei soggetti in formazione.

Appare evidente che sarà ammissibile il costo per l'eventuale riproduzione di copia degli elaborati. Sono ammissibili spese per la preparazione di materiali originali o di modifica di materiali standard documentate attraverso titoli di spesa giustificativi.

Indumenti protettivi.

In questa voce potranno essere ammesse le spese per l'acquisto degli indumenti protettivi consegnati gratuitamente ai partecipanti i quali ne attestano il ricevimento. Tali attestazioni dovranno essere tenute a rendiconto unitamente ai titoli di spesa.

Formazione a distanza.

Sono comprese in questa voce le spese relative alle attrezzature e ai materiali utilizzati per la formazione a distanza: le attrezzature da consegnare agli allievi e la concessione d'uso dei supporti magnetici e cartacei sia per la gestione centrale che per l'utilizzo da parte degli utenti.

Spese generali

Sono ammesse spese per:

a) l'acquisto di materiale per ufficio e di cancelleria utilizzato per l'amministrazione dell'azione formativa, al di fuori del materiale consegnato agli allievi e attrezzature utilizzate per attività non didattiche;

b) la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature utilizzate. I relativi costi risulteranno da un apposito contratto di assicurazione e saranno imputati per quota parte su ogni singola azione a meno che il contratto sia stipulato per la singola azione;

c) il consumo di energia elettrica, gas, acqua e telefono in ragione del consumo riferibile alla durata della convenzione ed in percentuale di utilizzo dei locali. Qualora non ci sia l'individuazione di una linea telefonica, imputabile alle sole attività formative, si ammette un costo non superiore al 10% delle spese telefoniche per il periodo di riferimento;

d) riscaldamento e condizionamento degli immobili sede di svolgimento delle azioni formative e delle attività amministrative ad esse connesse con le stesse modalità di imputazione delle spesa analoghe a quelle stabilite nel punto precedente.

e) spese postali documentate e rilevabili dal registro di protocollo e le spese per l'acquisto di materiale sanitario per interventi di pronto soccorso.

Non è ammissibile il costo del premio versato per garanzie assicurative o bancarie a copertura di danni provocati alla P.A. nella gestione dei fondi assegnati.

Locazione sedi

Sono ricomprese in questa voce le spese sostenute per il canone di fitto dei locali. La cifra da ascrivere a rendiconto è quella risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo e la superficie di utilizzo. Il soggetto attuatore è tenuto ad avere a rendiconto, oltre ai titoli di spesa attestanti il pagamento del fitto, la copia del contratto registrato, da cui risulti:

il canone concordato;

la durata del fitto;

la superficie dei locali utilizzati;

la titolarità del locatore alla locazione.

Sono vietati contratti di sublocazione a conduzioni più onerose rispetto al contratto principale.

È ammissibile a discarico la quota di ammortamento relativa agli immobili di proprietà del soggetto attuatore sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La cifra da ascrivere al rendiconto è quella risultante dal frazionamento dell'importo annuo dell'ammortamento per il periodo e la superficie di utilizzo.

Sono altresì ammissibili i costi sostenuti per la manutenzione ordinaria, le pulizie dei locali e le spese di condominio, sempreché le stesse non siano già previste nei contratti di affitto. Anche in questo caso tali spese devono essere rapportate al periodo ed alla superficie dei locali utilizzati.

Tali costi non sono ammissibili nel caso di azioni di riqualificazione aziendale o di qualificazione volte all'assunzione presso l'azienda anche se riferite a contratti di formazione lavoro.

INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ

In questa voce rientrano le spese sostenute per la promozione dell'attività formativa finalizzata, soprattutto, al reperimento degli allievi. Sono ammissibili spese riferite al costo dell'editoria per la stampa dei bandi e l'eventuale imposta d'affissione, alla pubblicità su riviste, ad inserzioni sui giornali, a spot radio e video. A rendiconto saranno prodotti titoli di spesa che dovranno evidenziare periodo ed intensità dell'azione di promozione.

Sarà inoltre possibile pubblicizzare mediante seminari o conferenze, nell'ambito di un monitoraggio fisico e qualitativo, i risultati ottenuti in termini di impatto di ogni singola azione programmata e regolarmente portata a termine

Sono ammissibili spese relative all'informazione e alla pubblicità di ogni singola azione formativa a condizione che le stesse abbiano interessato almeno la copertura territoriale della provincia di riferimento.

STUDI E RICERCHE

Sono ammissibili spese relative ad attività di ricerca e studi di settore, già previsti dai progetti.

I risultati ottenuti dall'azione di ricerca ed analisi, intesi nella propria accezione di prodotto intellettuale, restano di proprietà della Regione Molise.

Tali spese vanno rendicontate con titoli giustificativi regolarmente quietanzati e previa consegna alla Regione Molise dei relativi elaborati.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le spese riferite al monitoraggio, al controllo di qualità ed alla verifica degli effetti degli interventi potranno essere ammesse se accompagnate da una relazione finale delle attività svolte, degli strumenti utilizzati, dei risultati ottenuti in termini di obiettivi raggiunti.

Gli organismi gestori hanno una responsabilità diretta nell'attuazione delle azioni formative con particolare riguardo agli aspetti didattici, gestionali e rendicontuali. A tal fine si raccomanda una corretta tenuta dei registri di corso e contabili che devono essere costantemente aggiornati e messi a disposizione, a richiesta, dell'assessorato alla formazione professionale.

ALTRI COSTI
(Es. accompagnamento, start-up, esami finali ecc.)

Sono ricomprese in questa voce:

1) spese sostenute per la selezione degli allievi tramite colloqui, esami di selezione, test psicoattitudinali, visite mediche previste dalla legislazione sociale ecc.. Sono ricompresi i costi del personale interno ed esterno per la programmazione, predisposizione, effettuazione delle prove di selezione e per la correzione degli elaborati;

2) spese relative allo svolgimento degli esami finali. Potrà partecipare allo svolgimento degli esami sia il personale interno che esterno, il costo del personale interno sarà ammesso nei limiti di quanto stabilito per la docenza, tenendo presente che le ore dedicate agli esami concorrono a formare il monte ore annuo di docenza (800). I componenti esterni sono retribuiti ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 10/1995;

3) sono ammissibili i costi sostenuti dalle persone fisiche per l'utilizzo dei servizi rivolti a:

azioni di accompagnamento finalizzate a facilitare l'accesso a percorsi formativi e di inserimento lavorativo;

azioni di accompagnamento finalizzate alla consulenza alle imprese per sostenere processi di adattamento professionale alle trasformazioni professionali.

In particolare sono ammissibili costi sostenuti per azioni di assistenza domiciliare (portatori di handicap, persone malate o anziane), accoglimento di bambini in età scolare da parte di strutture pubbliche e private, monitoraggi aziendali riferiti ad analisi di fabbisogni aziendali legati a trasformazioni tecnologiche e organizzative conseguenza di cambiamenti strutturali del sistema economico produttivo;

4) assistenza tecnica e rafforzamento dei sistemi.

Costituiscono oggetto di specifici interventi regionali quelle iniziative che nel loro insieme siano riferibili, in termini generali, al rafforzamento dei sistemi attraverso azioni dirette a qualificare il sistema formativo che si sostanziano in attività di assistenza tecnica alle strutture della programmazione;

5) in particolare sono ammissibili costi sostenuti per la definizione del progetto di impresa (indagini di mercato, analisi finanziarie, ecc.), consulenza legale, amministrativa connessa alla creazione d'impresa, servizi legati alla fase di start-up delle attività, nonché spese per stages e visite in altre aziende.

Condizione necessaria per l'ammissibilità di tali spese sarà la presentazione della seguente documentazione:

certificato di iscrizione alla camera di commercio o all'ordine professionale;

certificato di residenza;

partita IVA.

In generale per l'ammissibilità dei costi sostenuti nell'ambito di azioni di assistenza tecnica, rafforzamento di sistemi, accompagnamento e aiuti all'occupazione è richiesta la documentazione giustificativa secondo i criteri generali di rendicontazione già stabiliti.

Formazione formatori.

La formazione formatori è ammissibile solo se prevista nel progetto approvato.

Per quanto riguarda i costi, la formazione dei formatori è strutturata come una normale azione formativa e le relative spese sono ammissibili secondo i criteri generali.

In particolare saranno documentate spese per assicurazioni integrative a favore dei formatori in formazione, attrezzature didattiche, materiale di consumo, spese per l'elaborazione testi, azioni di verifica e valutazione ecc.

Sono ammissibili le spese sostenute per il personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor sia interno che esterno, le spese di vitto, alloggio, trasferta e rimborsi relativi.

Rientrano ancora in questa voce le spese sostenute per la retribuzione, oneri sociali e riflessi relativi, indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i soggetti in formazione dipendenti di organismi di formazione professionale, (inquadrati ex art. 26 della legge regionale n. 10/1995).

Per il personale dipendente degli enti di formazione professionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. l0/1995, interessato a processi di mobilità professionale, sarà cura dell'organismo affidatario delle azioni formative inserire nella propria rendicontazione le spese relative a personale proveniente da altri organismi di formazione professionale.

Tali spese dovranno essere documentate, limitatamente alle ore di impegno e con le modalità di calcolo illustrate precedentemente, con fattura, modello riepilogativo del costo mensile del personale riferito al periodo di impegno sul corso e dichiarazione di avvenuta spesa a firma del legale rappresentante dell'organismo titolare del rapporto di lavoro cui compete l'onere della retribuzione.

Allo scopo, sono indispensabili la collaborazione e lo scambio di dati e documentazione fra gli organismi interessati.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia, nonché alle convenzioni stipulate tra la Regione Molise e gli organismi attuatori.

È revocato il precedente regolamento regionale n. 7 del 25 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 10 aprile 2002

IORIO

(Modello 1)

Istanza con contestuale dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà
(Artt. 19, 46 e 47 del T.U. - D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Prot. n. del

Alla Regione Molise
Settore Formazione Professionale
Via S. Antonio Abate n. 236
CAMPOBASSO

Oggetto: Attività Formativa D.G.R. n._____ del _____. Invio documentazione per stipula convenzione.

Il/la sottoscritto/a ....., in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore ....., inoltra istanza a codesta Amministrazione al fine di addivenire alla stipula della convenzione riferita alle attività formative inserite nella D.G.R. n..... ., del.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000,

DICHIARA

- di essere nato/a a _____ (___) il _____;
- di essere residente a _____(___) Via _____, n.__;
- di non aver riportate condanne penali per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la Pubblica Amministrazione,ovvero alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla Regione Molise, per gravi inadempienze relative a precedenti rapporti contrattuali;
- di rivestire la carica di Legale Rappresentate del Soggetto Attuatore _____ con sede a _____ via _____ n._____ CAP_____ C.F._____ Partita IVA _____ Tel._____ e Fax _____;
  - di essere in possesso della documentazione elencata al Capitolo I – rif. 1.1 Convenzione - di cui ai punti da 1 a 5 delle norme di attuazione;
    (*Tale dichiarazione non deve essere resa da Enti Pubblici che utilizzeranno strutture pubbliche)*
- che il Soggetto Attuatore ha acceso, per le azioni formative ammesse a finanziamento, presso la Banca _____, Agenzia/Filiale di _____ il relativo numero di conto corrente bancario n. _____, coordinate bancarie _____;

- che il Soggetto Attuatore non si trova in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

- che l'attuale Consiglio di Amministrazione/direttivo del _____ è validamente costituito ed è così composto:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

(cognome, nome, luogo e data di nascita, comune di residenza, via e n.c. e carica sociale)

- che il Soggetto Attuatore **è - non è** iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, dal _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____
(Timbro e firma per esteso leggibile)

Ai sensi dell'art.38, del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, allega, alla presente istanza, copia fotostatica non autenticata del proprio documento di riconoscimento _____ n. _____ rilasciato il _____ dal _____.
Allega n. _____ dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, dei componenti il consiglio di Amministrazione o Direttivo.
*Per gli iscritti alla C.C.I.A.A.
Allega, inoltre, il Certificato di Iscrizione nella Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A., completo di Attestazione Antimafia.

(Modello 1)

Dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà
(Art. 47 del T.U. - D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

(Allegato n. 1)

Alla Regione Molise
Settore Formazione Professionale
Via S. Antonio Abate n. 236
CAMPOBASSO

Il/la sottoscritto/a ....., in qualità di

..... del Consiglio di Amministrazione/Direttivo del Soggetto
(carica sociale)

Attuatore ..... con sede a ....., consapevole delle sanzioni

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000,

D I C H I A R A

- di essere nato/a a _____ (__) il _____;
- di essere residente a _____(__) Via _____, n.__;
- di non aver riportate condanne penali per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la Pubblica Amministrazione,ovvero alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla Regione Molise, per gravi inadempienze relative a precedenti rapporti contrattuali;

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____
(Timbro e firma per esteso leggibile)

Ai sensi dell'art.38, del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, allega, alla presente istanza, copia fotostatica non autenticata del proprio documento di riconoscimento _____
n._____ rilasciato il _____ dal _____.

La presente dichiarazione è collegata all'istanza concernente il seguente provvedimento amministrativo : Attività formativa D.G.R. n. _____ del _____ stipula convenzione -

Allegato A

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Misura A.2	**Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani ed adulti nella logica dell'approccio preventivo. (FSE)**

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E. In particolare esse comprendono:

a) Iniziative legate all'obbligo formativo

- Costi di progettazione;
- costi del personale docente;
- viaggi e trasferte personale docente;
- noleggio attrezzature;
- affitto locali;
- spese allievi;
- mobilio, materiale per l'ufficio, attrezzature;
- il collegamento alle reti di trasmissione delle informazioni e gli elaboratori di tipo PC. **Sono escluse le infrastrutture mobili, le reti stesse e gli elaboratori tipo mainframe;**
- piccole attrezzature utilizzate a scopi didattici;
- materiale didattico e di consumo;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali;
- assicurazioni obbligatorie;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa

b) Stage, tirocini formativi, cantieri-scuola ed altre modalità di work experiences

Tirocinii/Stages:

- Tutor esterno;
- costi assicurativi;
- in caso di progetti interregionali il contributo sarà aumentato di 413 euro mensili per le spese di vitto e alloggio
- spese per segnalazione vacancies (fino ad un massimo di 4 ore)
- spese di progetto (fino ad un massimo di 20 ore)

Apprendistato

- Attività formativa
- costi assicurativi
- spese per il tutor aziendale
- in caso di progetti interregionali il contributo sarà aumentato di 413 euro mensili per le spese di vitto e alloggio

c) Misure di sostegno e accompagnamento volte a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi

- Progettazione attività
- spese amministrative;
- costruzione ed implementazione delle banche dati e dello sportello informativo;
- personale addetto alla ricerca (comprensivo degli oneri sociali);
- materiale di consumo;
- manutenzioni ordinarie / spese di pulizia locali;
- viaggi e trasferte personale;

Misura A.3	**Inserimento e reinserimento nel M. d. L. di uomini e donne fuori del mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi. (FSE)**

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E. In particolare esse comprendono:

Percorsi formativi integrati e di inserimento professionale

- Costi di progettazione;
- costi del personale docente ;
- viaggi e trasferte personale docente ;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- spese allievi;
- indennità di frequenza per gli allievi;
- materiale didattico e di consumo;
- mobilio, materiale per l'ufficio, attrezzature;
- il collegamento alle reti di trasmissione delle informazioni e gli elaboratori di tipo PC. Sono escluse le infrastrutture mobili, le reti stesse e gli elaboratori di tipo mainframe;
- piccole attrezzature utilizzate a scopi didattici;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali;
- assicurazioni obbligatorie;
- collaborazioni professionali di personale non docente;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa.

Percorsi formativi integrati e di work-experience

Tirocini/stages

- Tutor esterno;
- costi assicurativi;
- in caso di progetti interregionali il contributo sarà aumentato di 413 euro mensili per le spese di vitto e alloggio
- spese per segnalazione vacancies (fino ad un massimo di 4 ore);
- spese di progetto (fino ad un massimo di 20 ore.

Apprendistato

- Attività formativa;
- costi assicurativi;
- spese per il tutor aziendale;
- in caso di progetti interregionali il contributo sarà aumentato di 413 euro mensili per le spese di vitto e alloggio.

Accompagnamento

- Progettazione attività;
- spese amministrative;
- costruzione ed implementazione delle banche dati e dello sportello informativo;
- personale addetto alla ricerca (comprensivo degli oneri sociali);
- materiale di consumo;
- manutenzioni ordinarie / spese di pulizia locali;
- viaggi e trasferte personale.

Misura B.1	Inserimento lavorativo e reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale (FSE)

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E., e, in particolare:

Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo

Spese per la preparazione delle attività, comprendenti:

- Operazioni di informazione e sensibilizzazione sul territorio per l'individuazione delle imprese interessate all'inserimento lavorativo dei soggetti destinatari dell'intervento;
- spese per la promozione del partenariato sociale;
- spese per attività di orientamento, counselling e individuazione dei fabbisogni formativi;
- progettazione degli interventi formativi, degli stage e di tirocini;
- spese viaggi e trasferte;
- spese di pubblicizzazione dei corsi e bandi di concorso;
- spese di selezione dei soggetti destinatari dell'intervento.

Spese per l'attività formativa, comprendenti:

- Costi del personale docente;
- viaggi e trasferte personale docente;
- spese per attività formative a distanza;
- indennità di frequenza per gli allievi;
- noleggio attrezzature e beni strumentali;
- affitto locale:
- mobilio, materiale per l'ufficio, attrezzature;
- il collegamento alle reti di trasmissione delle informazioni e gli elaboratori tipo PC. Sono escluse le infrastrutture mobili, le reti stesse e gli elaboratori tipo mainframe;
- le piccole attrezzature utilizzate a scopi didattici;
- manutenzioni ordinarie / spese di pulizia locali;
- viaggi e vitto allievi;
- assicurazioni obbligatorie;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante;
- tutor:
  - spese per l'attività di stage presso le aziende (compresi eventuali oneri per l'azienda);
  - spese per accompagnamento al lavoro;
  - spese fideiussione;
  - spese generali.

Tirocinio di orientamento e formativo finalizzati all'inserimento lavorativo ai sensi della L.68/99

- Costi di progettazione;
- spese per attività di orientamento e individuazione dei fabbisogni formativi;
- spese per selezione e valutazione;
- tutoraggio sia aziendale sia del soggetto promotore;
- eventuali oneri aziendali;
- viaggi e trasferte personale esperto coinvolto;
- spese allievi per tirocinio (vitto, alloggio, trasporti e assicurazioni);
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa.

Sviluppo delle reti di sostegno per l'inserimento lavorativo

- Costi di progettazione;
- spese amministrative;
- assistenza e sostegno educativo-pedagogico;
- accoglienza e orientamento;
- attrezzature e beni strumentali;
- spese per attività di sensibilizzazione e di diffusione delle iniziative;
- viaggi e trasferte;
- materiale durevole e non durevole;
- spese per costituzione ed aggiornamento delle banche dati, assicurazioni.

Accompagnamento

- Progettazione attività;
- spese generali;

- attrezzature;
- arredi;
- strumentazione hardware e software;
- personale esperto con contratto temporaneo;
- personale addetto alla ricerca (comprensivo degli oneri sociali),
- materiale durevole e di consumo;
- manutenzioni ordinarie / spese di pulizia locali;
- viaggi e trasferte personale;
- pubblicazione ricerca;
- spese per azioni di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni,
- spese di fideiussione.

Misura C.2	Formazione superiore e universitaria (FSE)

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E.. In particolare esse comprendono:

Formazione post-qualifca – Area di specializzazione

- Costi di progettazione, Assistenza e orientamento, leasing attrezzature e strumentazione didattiche, materiali, di consumo,
- costi del personale docente;
- viaggi e trasferte personale docente;
- materiale per l'ufficio, attrezzature, mobilio;
- il collegamento alle reti di trasmissione delle informazioni e gli elaboratori PC, con l'esclusione delle spese sostenute per le infrastrutture mobili, le reti stesse e gli elaboratori di tipo mainframe;
- le piccole attrezzature utilizzate a scopi didattici;
- spese generali ed amministrative;
- spese per la realizzazione dello stage (comprendenti oneri per le aziende, vitto, alloggio, trasporto e assicurazione per docenti e allievi, tutoraggio interno ed aziendale);
- collaborazioni professionali di personale non docente;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa.

Sportello Tirocini

- Costi di progettazione;
- spese per analisi dei fabbisogni ed orientamento;
- spese per selezione e valutazione;
- tutoraggio aziendale e del soggetto promotore;
- oneri aziendali;
- spese allievi per tirocinio (vitto, alloggio, trasporti), assicurazioni.

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)

- Costi di progettazione;
- spese per analisi dei fabbisogni ed orientamento;
- spese per selezione e valutazione, tutoring,
- costi del personale docente, comprensivi degli oneri sociali;
- viaggi e trasferte del personale docente;
- spese allievi (vitto, alloggio, trasporti e assicurazioni leasing di attrezzature strumentazione tencica;
- collaborazioni professionali di personale non docente;
- affitto locali;
- materiale didattico e di consumo;
- mobilio, materiale per l'ufficio, attrezzature;
- il collegamento alle reti di trasmissione delle informazioni e gli elaboratori PC, con l'esclusione delle spese sostenute per le infrastrutture mobili, le reti stesse e gli elaboratori di tipo mainframe;
- le piccole attrezzature utilizzate a scopi didattici;
- mobilio, materiale per l'ufficio, attrezzature;
- il collegamento alle reti di trasmissione delle informazioni e gli elaboratori PC, con l'esclusione delle spese sostenute per le infrastrutture mobili, le reti stesse e gli elaboratori di tipo mainframe;

- le piccole attrezzature utilizzate a scopi didattici;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali;
- spese generali;
- Spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa

Azioni di accompagnamento

- Progettazione ricerca, studi analisi;
- spese amministrative; leasing attrezzature;
- personale addetto alla ricerca e/o al monitoraggio (comprensivo degli oneri sociali);
- materiale di consumo;
- spese generali;
- viaggi e trasferte personale;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa.

Misura C.3	Istruzione e formazione permanente (FSE)

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E.. In particolare esse comprendono:

Percorsi formativi

- Costi di progettazione
- costi del personale docente;
- viaggi e trasferte personale docente;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- indennità di frequenza per gli allievi;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa.

Formazione individualizzata per occupati

Progetti formativi a catalogo

- Costi di progettazione
- costi del personale docente ;
- viaggi e trasferte personale docente ;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione.

Accompagnamento

- Progettazione attività
- spese amministrative;
- costruzione ed implementazione delle banche dati e dello sportello informativo;
- personale addetto alla ricerca (comprensivo degli oneri sociali);
- materiale di consumo;
- manutenzioni ordinarie / spese di pulizia locali;
- viaggi e trasferte personale.

Misura D.1	Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI (FSE)

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E.. In particolare esse comprendono:

Formazione continua per le PMI

- Costi di progettazione;
- costi dei servizi di consulenza inerenti all'iniziativa formativa;
- costi del personale docente;
- rimborso del costo sostenuto dalle aziende per il personale dipendente che partecipa ai corsi (comprensivo degli oneri sociali)
- viaggi e trasferte personale docente;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa
- spese per la gestione della misura da parte dell'organismo intermediario per un importo massimo pari all'1% delle risorse disponibili per questa azione.

Formazione finalizzata all'occupazione

- Costi di progettazione;
- costi dei servizi di consulenza inerenti all'iniziativa formativa;
- costi del personale docente;
- rimborso del costo sostenuto dalle aziende per il personale dipendente che partecipa ai corsi (comprensivo degli oneri sociali);
- viaggi e trasferte personale docente;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa
- spese per la gestione della misura da parte dell'organismo intermediario per un importo massimo pari all'1% delle risorse disponibili per questa azione.

Sostegno alle politiche di flessibilità

- Costi di progettazione;
- costi dei servizi di consulenza inerenti all'iniziativa formativa;
- costi dei servizi di consulenza inerenti l'introduzione delle flessibilità e dei nuovi modelli organizzativi;
- costi del personale docente ;
- rimborso del costo sostenuto dalle aziende per il personale dipendente che partecipa ai corsi (comprensivo degli oneri sociali);
- viaggi e trasferte personale docente ;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;

- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa
- spese per la gestione della misura da parte dell'organismo intermediario per un importo massimo pari all'1% delle risorse disponibili per questa azione

Azioni di accompagnamento
- Progettazione attività
- spese amministrative;
- personale addetto alla ricerca (comprensivo degli oneri sociali);
- materiale di consumo;
- manutenzioni ordinarie / spese di pulizia locali;
- viaggi e trasferte personale

Misura D.2	**Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego e sostegno all'imprenditorialità, al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari (FSE)**

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E.. In particolare esse comprendono:

Sostegno all'autoimprenditorialità ed alla creazione di impresa
- Costi di consulenza per l'analisi dei fabbisogni;
- costi di consulenza per lo *spin–off* e lo *start–up*;
- costi per il tutoraggio;
- costi per la consulenza per certificazione di qualità;
- costi per l'analisi di mercato
- costi per l'acquisizione dei servizi reali alle imprese che operano nel settore sociale;
- costi per consulenza per l'implementazione di servizi integrati alle imprese sociali;
- costi per la creazione dell'impresa
- acquisto *hardware* e *software*;
- costi per la creazione di siti *web* personalizzati;
- consulenze informatiche;
- spese per l'acquisto di attrezzature strumentali (max 10% dell'intero progetto);
- spese per l'acquisto di arredi per l'ufficio (max il 10% del progetto);
- spese per utenze

Costi di formazione
- Costi di progettazione;
- costi dei servizi di consulenza inerenti all'iniziativa formativa;
- costi del personale docente;
- rimborso del costo sostenuto dalle aziende per il personale dipendente che partecipa ai corsi (comprensivo degli oneri sociali);
- viaggi e trasferte personale docente ;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie/pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;

- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa
- spese per la gestione della misura da parte dell'organismo intermediario per un importo massimo pari all'1% delle risorse disponibili per questa azione

Sostegno all'autoimpiego (aiuti *de minimis*)
- Acquisto hardware e software;
- costi per la creazione di siti Web personalizzati;
- consulenze informatiche;
- spese per l'acquisto di arredi per l'ufficio (max il 10% del progetto);
- spese per la locazione dell'ufficio (max il 10% del progetto);
- spese per utenze;
- spese per iscrizione ad attività di formazione e per l'aggiornamento professionale;
- abbonamenti a periodici specializzati
- spese per la gestione della misura da parte dell'organismo intermediario per un importo massimo pari all'1% delle risorse disponibili per questa azione.

Aiuti all'occupazione
- Assegno di aiuto per l'aumento di occupazione netta
- spese per la gestione della misura da parte dell'organismo intermediario per un importo massimo pari all'1% delle risorse disponibili per questa azione.

Emersione dei lavoratori non regolari
- Costi di consulenza e progettazione dell'intervento;
- costi per l'acquisizione di servizi reali
- costi di progettazione;
- costi dei servizi di consulenza inerenti all'iniziativa formativa;
- costi del personale docente;
- rimborso del costo sostenuto dalle aziende per il personale dipendente che partecipa ai corsi (comprensivo degli oneri sociali);
- viaggi e trasferte personale docente ;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa
- spese per la gestione della misura da parte dell'organismo intermediario per un importo massimo pari all'1% delle risorse disponibili per questa azione.

Azioni di accompagnamento
- Progettazione attività;
- spese amministrative;
- personale addetto alla ricerca (comprensivo degli oneri sociali);
- materiale di consumo;
- manutenzioni ordinarie / spese di pulizia locali;
- viaggi e trasferte personale.

Misura E.1	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE)

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti nel rispetto delle schede di ammissibilità approvate dalla U.E. In particolare esse comprendono:

Promozione di una cultura di *mainstreaming* per gli addetti all'orientamento ed all'incontro domanda/offerta nei nuovi servizi per l'impiego

- Costi di progettazione;
- costi del personale docente;
- viaggi e trasferte personale docente ;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- indennità di frequenza per gli allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione:
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa.

Percorsi integrati di formazione, accompagnamento e consulenza per la creazione di nuova imprenditorialità in forma singola e/o associata

- Costi di progettazione;
- costi dei servizi di consulenza inerenti all'iniziativa formativa;
- costi del personale docente;
- viaggi e trasferte personale docente ;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- indennità di frequenza per gli allievi;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa.

Rafforzamento e qualificazione dell'offerta di servizi attraverso la formazione di nuove figure professionali per favorire le donne lavoratrici

- Costi di progettazione;
- costi dei servizi di consulenza inerenti all'iniziativa formativa;
- costi del personale docente;
- rimborso del costo sostenuto dalle aziende per il personale dipendente che partecipa ai corsi (comprensivo degli oneri sociali);
- viaggi e trasferte personale docente;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- indennità di frequenza per gli allievi;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo ;
- manutenzioni ordinarie / pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie ;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante ;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione:

- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa.

Percorsi integrati e individualizzati per il recupero e la transizione al lavoro delle donne e dei soggetti in disagio sociale

- Costi di progettazione;
- costi del personale docente;
- viaggi e trasferte personale docente;
- noleggio attrezzature;
- affitto locale;
- indennità di frequenza per gli allievi;
- viaggi allievi;
- materiale didattico e di consumo;
- manutenzioni ordinarie/pulizia locali ;
- assicurazioni obbligatorie;
- collaborazioni professionali di personale non insegnante;
- spese amministrative;
- spese di fideiussione;
- spese per selezione;
- spese di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa.

Azioni di accompagnamento

- Progettazione attività;
- spese amministrative;
- personale addetto alla ricerca (comprensivo degli oneri sociali);
- materiale di consumo;
- manutenzioni ordinarie/spese di pulizia locali;
- viaggi e trasferte personale.

Misura F	Formazione integrata nelle azioni del POR – Rafforzamento degli interventi (FSE)
Vedi misura D.1	

02R0484

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002, n. 3.

Interventi assistenziali a favore del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 2 del 30 gennaio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interventi assistenziali a favore del personale regionale

1. La Regione istituisce apposito fondo per interventi assistenziali a favore del personale regionale in servizio presso l'amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. La giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali, determina i criteri e le modalità per la gestione del fondo istituito per le finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 100.000.000 (euro 51.645,69) in termini di competenza del capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 del capitolo 236 «Fondo per interventi a favore del personale regionale» con lo stanziamento di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 gennaio 2002

BIASOTTI

02R0759

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002, n. 4.

Interventi in favore dello sviluppo delle attività universitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 2 del 30 gennaio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Liguria, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, promuove lo sviluppo delle attività universitarie e contribuisce al decentramento di insediamenti universitari con servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, può erogare contributi all'Università degli studi di Genova, a società pubbliche o a prevalenza pubblica, a enti senza fini di lucro che gestiscono sedi universitarie decentrate nelle province liguri, nonché acquisire strutture immobiliari da destinare in via esclusiva alle attività universitarie comprese nel programma generale, con i seguenti obiettivi:

a) acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione d'aree e d'immobili da destinarsi a sedi d'attività universitarie e di formazione avanzata e continua;

b) realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;

c) acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze, in ambito universitario e post-universitario.

Art. 3.

Programma regionale degli interventi

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva gli indirizzi e gli obiettivi del programma triennale degli interventi per il decentramento universitario e la qualificazione dell'attività didattica, formativa e scientifica.

2. I soggetti di cui all'art. 2, entro il primo trimestre di ogni anno, presentano alla giunta regionale un programma generale d'interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. il programma è accompagnato dal piano economico e dai tempi d'attuazione nonché dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi.

3. La giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal consiglio regionale, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni.

4. Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario;

b) individuazione delle priorità degli interventi da finanziare, anche con il concorso d'altri soggetti sostenitori;

c) tempi di realizzazione degli interventi;

d) entità e modalità d'erogazione dei finanziameniti e modo di rendicontazione delle spese.

5. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato d'avanzamento degli interventi.

Art. 4.

Misura del contributo

1. La giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi e ripartisce gli stanziamenti di bilancio ai soggetti di cui all'art. 2.

2. I contributi per gli interventi sono concessi nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Osservatorio regionale sull'università

1. È istituito presso la Regione l'osservatorio regionale sull'università che elabora studi e ricerche, formula progetti ed acquisisce informazioni e dati in materia di attività universitarie.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono determinate dalla giunta regionale, d'intesa con l'Università degli studi di Genova.

3. L'osservatorio, nello svolgimento delle proprie attività, assicura la partecipazione degli studenti secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 e si avvale, per quanto necessario al proprio funzionamento, delle competenti strutture regionali ed universitarie.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2001, i soggetti di cui all'art. 2 individuano gli interventi prioritari da sottoporre alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale provvede ad erogare i finanziamenti per le finalità di cui all'art. 1, entro i trenta giorni successivi alla stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dal programma triennale sono individuati in sede di definizione del bilancio annuale e pluriennale relativi al periodo considerato nel programma.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a L. 1.800.000.000 in termini di competenza del capitolo 9520 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2001;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 dei seguenti capitoli:

capitolo 5630 «spese per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di immobili da destinare all'attività dell'Università di Genova», con la stanziamento di L. 1.400.000.000 in termini di competenza;

capitolo 5631 «contributi per il sostegno e lo sviluppo delle attività universitarie», con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 gennaio 2002

BIASOTTI

02R0760

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002, n. **5.**

Riapertura del termine previsto dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 36 (disposizioni a favore delle aziende agricole dannegiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre - novembre 2000).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 3 del 27 febbraio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riapertura del termine

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 12 novembre 2001 n. 36, (disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre - novembre 2000) è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve le domande di contributo presentate nelle more della procedura di approvazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 Febbraio 2002

BIASOTTI

02R0761

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002, n. **6.**

Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 3 del 27 febbraio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ PROGRAMAZIONE E COMPETENZE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, favorisce e promuove la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa ed opera per garantire a tutti i cittadini che l'esercizio della pratica sportiva sia uno strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.

2. La realizzazione delle finalità di cui al comma 1, è garantita attraverso la partecipazione a grandi eventi sportivi, nonché tramite la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, il comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e le associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore sportivo.

3. Le discipline sportive e motorie svolte sotto il controllo delle federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. e degli enti di promozione e propaganda sportiva riconosciuti, sono regolamentate con specifica normativa nazionale e regionale.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le funzioni relative a:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi, intesa a superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche e della Regione e ad incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport, nonché le iniziative volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;

c) i necessari collegamenti con il servizio sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;

d) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una federazione sportiva nazionale o riconosciuto da enti di promozione e propaganda sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

Art. 3.

Funzioni delegate alle province

Sono delegate alle province le funzioni amministrative per la concessione di contributi relative a:

a) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

b) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extra scolastico;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici;

e) la promozione sportiva per i disabili;

f) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. La delega è esercitata secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

Art. 4.

Programma regionale di promozione sportiva

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta che sente il comitato di cui all'art. 5, approva il programma di promozione sportiva redatto secondo i contenuti di cui al comma 2.

2. Il programma contiene:

a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;

b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e l'aggiornamento biennale del censimento esistente;

c) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra gli impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realtà territoriali;

d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;

e) i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;

f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l'utenza;

g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;

h) l'individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse regionale;

i) criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorire l'attività quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;

l) i criteri per l'incentivazione dell'impiantistica e delle attività sportive;

m) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all'art. 7 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;

n) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive.

3. Il programma ha durata triennale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

Art. 5.

Comitato regionale per lo sport

1. È istituito il comitato regionale per lo sport che è organo consultivo della giunta regionale in particolare per la formazione del programma di cui all'art. 4.

2. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'UPI regionale;

c) un rappresentante dell'ANCI regionale;

d) un rappresentante dell'UNCEM regionale;

e) un rappresentante dell'università degli studi di Genova;

f) il dirigente scolastico regionale o un suo delegato;

g) il presidente regionale del C.O.N.I. o un suo delegato;

h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;

i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli enti nazionali di promozione e propaganda sportiva con organizzazione operante a livello regionale e con attività autonoma in più discipline sportive;

l) un rappresentante del consiglio regionale del C.O.N.I. nominato dallo stesso;

m) un rappresentante designato dalla consulta regionale per i diritti della persona handicappata.

3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed ha una durata di tre anni decorrenti dall'insediamento dello stesso. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e il comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

4. Il comitato si dota di un regolamento interno che è approvato dalla giunta regionale.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della Regione.

6. Ai componenti del comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed il compenso spettante ad essi è quello previsto nella tabella *A)* allegata alla stessa.

Art. 6.

Conferenza regionale dello sport

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell'attuazione e verifica del programma regionale di cui all'art. 4, la giunta regionale indice ogni tre anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione nel campo sportivo e sulle relative prospettive.

Art. 7.

Discipline di tradizione ligure e musei dello sport

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:

a) bocce e petanque;

b) canottaggio a sedile fisso e mobile;

c) pallanuoto;

d) pallone elastico;

e) vela.

2. Al fine della valorizzazione della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello sport quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.

TITOLO II

INTERVENTI CONCERNENTI GLI IMPIANTI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Capo I

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. La Regione, in attuazione del programma di promozione sportiva, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, a soggetti pubblici e privati, per:

a) la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi;

b) il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali, nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi.

2. La spesa riconosciuta ammissibile comprende la realizzazione delle opere e le spese di progettazione.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili per il medesimo intervento, nello stesso esercizio finanziario.

Art. 9.

Contributi in conto capitale

1. La Regione, per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, concede ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo di euro 51.645,69 (lire 100 milioni) di contributo.

2. Tali contributi sono concessi:

a) ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e agli enti parco;

b) alle società e alle organizzazioni affiliate al C.O.N.I;

c) alle società e associazioni affiliate agli enti di promozione e di propaganda sportiva di cui all'art. 1, commi 2 e 3;

d) alle istituzioni scolastiche.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, anche se privi di personalità giuridica, sono ammessi ai contributi purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate.

4. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.

Art. 10.

Contributi in conto interessi

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti nel pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.

2. La spesa riconosciuta ammissibile non può superare, per ogni intervento, il totale di euro 1.032.913,80 (lire 2 miliardi).

3. Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al comma 1 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.

Art. 11.

Contributi straordinari per eventi naturali

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 che abbiano subito danni in dipendenza di eventi naturali, contributi in conto capitale in misura analoga a quanto previsto nel medesimo articolo, ovvero contributi in conto interessi secondo quanto disposto dall'art. 10, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, sulla base delle istanze pervenute ai sensi dell'art. 21 e tenuto conto di quanto previsto dal programma regionale di promozione sportiva.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili a causa di necessità o urgenza, già eseguiti all'atto della presentazione della domanda di contributo e per i quali si sia ricorso all'assunzione di debito, o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.

4. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento di riparto dei fondi erogati dallo Stato alle Regioni per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1 lettera *b)*, dei danni subiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 12.

Convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito

1. La Regione può stipulare con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10.

2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 10, possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il credito sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.

3. L'Istituto per il credito sportivo, anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 19, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo del fondo di cui al comma 2 dell'anno precedente.

Art. 13.

Vincolo di destinazione

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.

2. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dal programma regionale di promozione sportiva, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa.

Capo II

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 14.

Manifestazioni e attività di interesse regionale

1. La Regione, stilla base dei criteri, delle modalità e delle proposte stabilite dal programma di cui all'art. 4, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni attinenti il mondo dello sport di interesse regionale o sovraregionale.

2. Le province possono altresì proporre alla Regione di assumere, tra le iniziative di interesse regionale, progetti da esse elaborati anche in collaborazione con i comuni compresi nel territorio di competenza.

3. Tutti gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore, ovvero partecipante all'organizzazione.

4. La giunta regionale determina le modalità di intervento per le iniziative di cui al comma 1.

5. La concessione dei contributi comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca degli stessi.

Art. 15.

Contributi agli enti di promozione e propaganda sportiva

1. Ai fini di una maggiore diffusione della pratica sportiva ad opera degli enti di promozione e propaganda sportiva, la giunta regionale concede contributi per le attività di promozione, il funzionamento delle loro strutture regionali e dei progetti a carattere regionale già realizzati.

2. Gli enti di promozione e propaganda sportiva devono possedere i seguenti requisiti:

a) riconoscimento a livello nazionale da parte del C.O.N.I. ai sensi della normativa vigente;

b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso effettive sedi funzionali;

e) attività autonoma in più discipline sportive;

d) realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni sportive nazionali.

Art. 16.

Tutela del talento sportivo

1. La Regione costituisce il gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.

2. Appartengono a tale gruppo gli atleti di età non superiore ai 23 anni che rientrino nei parametri tecnici approvati dalla giunta regionale, su proposta del comitato di cui all'art. 5 e che siano:

a) residenti in Liguria da almeno due anni;

b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.

3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al C.O.N.I. per eventuali osservazioni.

Art. 17.

Interventi a tutela del talento sportivo

1. La Regione, al fine di favorire gli atleti di accertato talento sportivo, può concedere contributi ai soggetti rientranti nel gruppo di cui all'art. 16, comma 2 ed alle loro società di appartenenza.

2. I contributi, concessi per un massimo di tre anni anche non consecutivi, non possono superare l'importo complessivo di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) annui per ciascun atleta.

3. I contributi sono concessi:

a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati quale borsa di studio;

b) per la parte restante alle loro società di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell'atleta.

4. Non rientrano tra i soggetti ammessi a contributo gli atleti professionisti o equiparati.

5. Le società ammesse ai benefici di cui al presente articolo sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi alle borse di studio il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.

Capo III

MODALITÀ DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 18.

Domande di contributo per impianti sportivi

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 2 presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi.

2. I progetti di intervento devono essere corredati dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa da cui risulti la coerenza con il programma triennale di promozione sportiva;

b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche dell'intervento e delle modalità di esecuzione;

c) preventivo di spesa e piano di finanziamento con l'indicazione della possibilità di attuare l'opera in lotti funzionali.

Art. 19.

Concessione dei contributi e termine per l'inizio dei lavori

1. La Regione concede i contributi entro il 31 maggio di ogni anno nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è fissato il termine entro cui i soggetti interessati devono provvedere all'inizio dei lavori, nonché per i contributi in conto interessi, il termine entro cui dovrà avvenire la concessione del mutuo.

3. I termini previsti dal comma 2 possono essere prorogati su motivata richiesta, pervenuta alla Regione prima della loro scadenza, per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il beneficiario decade dal contributo e ad esso subentra quello collocato successivamente in graduatoria.

Art. 20.

Liquidazione dei contributi

1. Il contributo di cui all'art. 9 è liquidato ai beneficiari indicati al comma 2, lettera *a)* del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia.

2. Il contributo di cui all'art. 9 è liquidato ai beneficiari di cui al comma 2, lettere *b), c)* e *d)* del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda corredata della dichiarazione di inizio dei lavori e di fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione dell'opera.

3. Il contributo di cui all'art. 10 è liquidato ai beneficiari ovvero all'istituto di credito mutuante, con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione della domanda corredata della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e di quella concernente la stipulazione del mutuo.

Art. 21.

Domande di contributo straordinario per eventi naturali

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 22.

Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali

1. I contributi di cui all'art. 11 sono concessi sulla base dei criteri e con le modalità contenute nel programma di promozione sportiva.

2. I contributi di cui all'art. 11 sono liquidati per il 50 per cento del loro ammontare all'atto della concessione e per la parte restante dopo l'avvenuta conclusione dei lavori o dell'acquisizione delle attrezzature.

Art. 23.

Domande di contributo per attività e per la tutela del talento sportivo

1. Ai fini dell'eventuale partecipazione regionale, le iniziative di cui all'art. 14 devono essere segnalate alla Regione da parte dei soggetti proponenti almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento.

2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'art. 15 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Per l'inserimento dei propri atleti nel gruppo di cui all'art. 16 e per la concessione dei benefici di cui all'art. 17, le società sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

Art. 24

Domande di contributo alle province

1. Le domande di contributo di cui all'art. 3 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo, alla provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attività.

2. La provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di promozione sportiva.

3. Entro il 15 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione le proposte di cui all'art. 14, comma 2.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

Art. 25.

Convenzioni Regione - C.O.N.I.

1. La Regione stipula con il C.O.N.I. apposite convenzioni dirette a:

a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;

b) regolamentare i rapporti relativi all'attività della scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della scuola dello sport del C.O.N.I.

Art. 26.

Rapporti tra Regione, enti locali, università ed istituzioni scolastiche

1. La Regione, in accordo con la direzione scolastica regionale, promuove:

a) un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;

b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale.

2. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in pari ticolare da parte delle associazioni sportive. Nelle stesse sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali.

3. I comuni e le province possono stipulare con le istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.

4. I comuni e le province, in accordo con i singoli istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti alla svolgimento di educazione fisica e sportiva. In particolare consentono l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolano l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture stesse.

Art. 27.

Convenzione Regione Liguria-amministrazione penitenziaria

1. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel protocollo d'intesa Regione Liguria-Ministero della giustizia, stipula con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria apposite convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da parte del personale, sia da parte dei detenuti.

Art. 28.

Convenzioni con le forze armate e con le forze dell'ordine

1. La Regione promuove intese con le competenti autorità militari e delle forze dell'ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.

TITOLO IV

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIO-RICREATIVE

Art. 29.

Requisiti ed autorizzazione degli impianti e delle attrezzature

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del comitato di cui all'art. 5, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienici-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalità d'impresa. Sono esclusi gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi ed utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività sportiva ivi svolta.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:

a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature;

b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;

c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.

4. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui al comma 1;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;

c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;

d) istruttori di attività in motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'istituto superiore di educazione fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea.

5. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare attività e attrezzature, nonché il numero e il profilo minimo funzionale dell attività in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto.

6. L'autorizzazione è sospesa e revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 3.

Art. 30.

Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria

1. Gli impianti di cui all'art. 29, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui al medesimo articolo entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica la disposizione di cui al comma 1.

3. I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al comune territorialmente competente domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'autorizzazione definitiva; i titolari degli impianti di cui al comma 2 devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.

4. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata dal comune a norma del regolamento di cui all'art. 29, comma 1.

Art. 31.

Attività anti-doping

1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Nell'ambito di tale programmazione devono essere definite le modalità sulla base delle quali la Regione può disporre la sospensione dall'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.

Art. 32.

Corsi di formazione per operatore sportivo

1. La Regione disciplina la figura di operatore sportivo per le attività motorie e ricreative da inserire nell'ambito delle strutture operanti nelle materie di cui alla presente legge, all'interno del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche del lavoro). Nell'ambito di tale programma sarà prevista l'attivazione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale, ai sensi della legge regionale n. 52/1993.

2. I soggetti operanti presso le strutture di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio le attività coincidenti con quelle attribuite alla figura stessa, sono equiparati a tale figura purché risultino in possesso del diploma di scuola dell'obbligo ed abbiano frequentato appositi corsi organizzati dalla Regione, superando il relativo esame finale.

Art. 33.

Corsi di formazione per istruttore sportivo

Sono equiparati agli istruttori di cui all'art. 29, comma 4 lettera *d)* i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato attività documentata di istruttore per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso impianti sottoposti ad autorizzazione, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo appositi corsi organizzati dalla Regione, in collaborazione con l'università.

2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l'attività gli istruttori operanti alla stessa data, fino al completamento dei corsi di cui al comma 1.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di al comma 1, nonché la durata, le discipline di insegnamento e le modalità degli esami.

Art. 34.

Corsi di formazione per massaggiatore sportivo

1. Le province, nel rispetto del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale n. 52/1993, approvano, in sede di piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle province. La giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei corsi.

2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque anni l'attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad enti sportivi di livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi.

3. L'attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal presidente della giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l'esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 35.

S a n z i o n i

1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'art. 29, comma 1, senza autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 4 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni.

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Disposizioni per l'esercizio delle deleghe

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli enti delegati.

2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate:

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. In caso di persistenti inattività o di reiterate inadempienze, la giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 64 dello statuto, alla revoca della delega.

Art. 38.

Rapporti finanziari delle deleghe

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, in base ai criteri contenuti nel programma regionale di promozione sportiva, trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, fondi così stabiliti:

a) per il 50 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia;

b) per il restante 50 per cento in base a specifici progetti contenuti nel programma di cui all'art. 4.

Art. 39.

Obblighi dei beneficiari dei contributi per attività sportive

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 17 trasmettono alla Regione o alle province, a seconda di quale sia l'ente che ha concesso il contributo, una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata di idonei documenti di spesa.

Art. 40.

Relazione annuale

1. La giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, comprensiva anche dell'andamento delle funzioni delegate.

Art. 41.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma di cui all'art. 4 ed il regolamento di cui all'art. 29 sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al titolo II, inoltrano domanda alla Regione o alle province, secondo le rispettive competenze, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previste dal programma regionale di promozione sportiva di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle deliberazioni di giunta regionale relative alla determinazione dei punteggi per tali criteri. Le domande presentate ai sensi della precedente normativa restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domande entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione, in attesa dell'approvazione del programma di cui all'art 4, la giunta regionale assegna alle province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni ad esse delegate secondo quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 38.

4. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente.

5. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi delle medesime.

6. I modelli per le domande di contributo di cui alla presente legge sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria contestualmente alla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino* medesimo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 42/1977:

di quota pari a euro 154.937,00 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» iscritta al capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;

di quota pari a euro 77.468,00 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 2001;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002, dei seguenti capitoli:

3736 «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di sport» con lo stanziamento di euro 154.937,00 in termini di competenza;

3737 «interventi a tutela del talento sportivo» per memoria;

3738 «contributi in conto interessi a favore di comuni singoli o associati, comunità montane, enti parco, società e organizzazioni riconosciute o affiliate a enti di promozione e propaganda sportiva, istituzioni scolastiche per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi» - nuovi limiti di impegno, con lo stanziamento di euro 77.468,00 in termini di competenza;

3739 «contributo in conto capitale a favore di comuni singoli o associati, comunità montane, enti parco, società e organizzazioni riconosciute o affiliate agli enti di promozione e propaganda sportiva, istituzioni scolastiche per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi», per memoria;

c) utilizzazione dei capitoli esistenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che, a partire dall'anno finanziario 2002, assumono le seguenti denominazioni:

3715 «spese dirette della Regione per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni;

3735 «contributi agli enti di promozione e propaganda sportiva diretti all'attività funzionale delle strutture regionali degli enti stessi»;

d) utilizzazione dello stanziamento iscritto a capitolo 495 «spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali», per gli oneri derivanti dall'art. 5.

2. Alle obbligazioni in annualità per vecchi limiti di impegno, assunte in base alla legge regionale n. 23/1985 si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3741.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. Sono soppressi, dopo l'esaurimento dei residui passivi, i seguenti capitoli:

3720 «contributi ad enti e associazioni per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche»;

3725 «contributi per il funzionamento dei centri di avviamento allo sport»;

3730 «contributi ad enti ed associazioni sportive per attività indirizzate verso handicappati o anziani»;

3740 «contributi in conto interessi a favore di comuni singoli o associati per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi» - nuovi limiti di impegno;

3745 «contributi in conto capitale a comuni singoli o associati ed associazioni sportive riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 530/1974 per la realizzazione di impianti sportivi»;

3750 «contributi ai centri di avviamento allo sport per la dotazione di attrezzature»;

3755 «contributi ad enti ed associazioni sportive per dotazione di attrezzature per attività indirizzate verso handicappati e anziani».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 febbraio 2002

BIASOTTI

02R0762

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2002, n. **7.**

Integrazione all'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 3 del 27 febbraio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione all'art. 10

3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 6 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eventuali economie sulla competenza 2001 sono riassegnate alla competenza 2002.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 febbraio 2002

BIASOTTI

02R0763

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2002, n. **8.**

Modifiche al titolo II - capo III «gestione rifiuti» della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 3 del 27 febbraio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 33-*bis

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis (Efficacia dello schema di piano provinciale adottato)*. — 1. Per far fronte alle necessità relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel periodo transitorio necessario all'attuazione delle previsioni del piano provinciale, la provincia può approvare progetti relativi ad ampliamenti o modifiche di impianti esistenti ovvero a nuovi impianti, individuando contestualmente i relativi siti, purchè impianti e siti siano previsti nello schema di piano adottato ai sensi dell'art. 33.

2. La previsione relativa agli impianti di cui al comma 1 deve essere coerente con le scelte di pianificazione provinciale definitive per l'ambito di riferimento e, in ogni caso, qualora si tratti di ampliamento di impianti di smaltimento esistenti, non può consentire le operazioni di gestione dei rifiuti per un periodo superiore a quattro anni dalla data di adozione dello schema di piano.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 34

1. Il comma 7 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/1999 è abrogato.

Art. 3.

Termine ultimo per l'approvazione dei piani provinciali

1. I piani provinciali adottati dalle province sulla base delle disposizioni del piano regionale di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 17 del 29 febbraio 2000 devono essere approvati inderogabilmente entro il 30 giugno 2003.

2. La mancata trasmissione, nel termine fissato dal presidente della giunta regionale nelle diffide inviate ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 18/1999, delle eventuali modifiche necessarie a concludere la procedura di sostenibilità ambientale, la formulazione di una pronuncia negativa sulla sostenibilità da parte della giunta regionale pur a seguito delle modifiche fornite o l'inutile decorso del termine di cui al comma 1 per l'approvazione finale dei piani, determinano l'immediata nomina di un commissario *ad acta* che provvede ad assumere i provvedimenti surrogatori del caso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 febbraio 2002

BIASOTTI

02R0764

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501751/1) Roma, - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 1 0 4 *

€ 1,60